

Ultimo mese prima del definitivo abbandono della vecchia qualificazione SOA

6 Novembre 2012

Dal **5 dicembre**, le c.d. categorie variate ovvero quelle identificate con gli acronimi OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21, saranno sostituite dall'operatività delle nuove categorie previste nell'allegato "A" dello stesso regolamento (OG10, **OG11, OS2 A e B, OS7, OS8, OS12 A e B, OS18 A e B, OS20 B, OS21 e OS35**).

Terminato il periodo di *prorogatio* dei vecchi attestati SOA, il **4 dicembre prossimo coinciderà, pertanto, con l'ultimo giorno di validità degli stessi**, riportanti una o più qualificazioni nelle predette categorie "variate", sempreché l'impresa abbia provveduto a richiedere e ottenere un attestato contenente la nuova categoria oppure sia in possesso di un attestato già scaduto.

Qualora l'attestato SOA, rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 34/2000, sia ancora in corso di validità (quindi nei limiti della validità quinquennale e dopo l'eventuale superamento della verifica triennale), l'attestato rimarrà efficace fino alla scadenza naturale di cinque anni e potrà essere impiegato per **partecipare alle gare in cui siano presenti delle categorie per cui il regime transitorio prevede un'equivalenza** tra vecchie e nuove qualificazioni (art. 357, commi 12-bis e 12-ter). **Le categorie** per cui è prevista, a partire dal 5 dicembre, tale equivalenza sono le seguenti: **OS2-A, OS7, OS12-A, OS18-A, OS21 (oltre, ovviamente, le categorie OS20-A e OG10 per le quali c'è più una mera corrispondenza più che un'equivalenza)**.

Per la partecipazione alle gare bandite in d.P.R. n. 207/2010 (quindi a partire dal 5 dicembre p.v.) riferite alle categorie variate **OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B** e la neo-introdotta **categoria OS35** è necessario "aggiornare" l'attestazione SOA richiedendo, con l'inserimento della nuova categoria, un nuovo attestato da rilasciarsi sulla base dei certificati di esecuzione dei lavori, riemessi dalle stazioni appaltanti secondo il modello previsto all'allegato B.1 del regolamento. In alternativa, è sempre possibile rinnovare l'intera attestazione e ottenere, sulla base sempre dei certificati rilasciati ex allegato B.1, un attestato valido altri 5 anni.

In considerazione della vicinanza del 5 dicembre, stringono, pertanto, i tempi per **la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori** con indicazione delle suddette nuove categorie prive di equivalenza. Per non perdere la possibilità di partecipare alle gare in cui sia richiesta una di queste categorie, le imprese interessate dovranno pertanto sollecitare le stazioni appaltanti che ancora non abbiano rilasciato i nuovi certificati di esecuzione dei lavori o l'abbiamo fatto in modo non corretto. In caso contrario, l'attestato rilasciato in d.P.R. n. 34/2000 rimarrà valido nei limiti della categoria per la quale sia prevista la suddetta equivalenza.

Si ricorda, in proposito, che alle **imprese qualificate in OG11** è imposto, nei termini suddetti, un passaggio obbligato attraverso la SOA di riferimento, poiché non vi è alcuna equivalenza nel nuovo sistema di qualificazione. Per questa categoria è, tuttavia, previsto un sistema semplificato di qualificazione messo in atto dalla SOA stessa che considera, in percentuali convenzionali, i vecchi certificati di esecuzione dei lavori. Non è, quindi, richiesta alcuna riemissione.

A favore di una maggiore concorrenza, dal prossimo dicembre sarà, inoltre, possibile ottenere, oltre alle nuove qualificazioni, anche un **incremento di classifica** delle categorie variate già presenti nell'attestato SOA, ma che sono rimaste "congelate" per tutto il periodo transitorio. Nuove opportunità potrebbero anche derivare dalla **qualificazione attraverso l'avvalimento infragruppo** (art. 88, commi dal 2 al 7, del regolamento).

Non meno complesso è il compito che spetterà alle **stazioni appaltanti** che nella predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara – nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte le stazione appaltante – dovranno tenere conto, a partire dal 5 dicembre p.v., della nuova disciplina di qualificazione prevista dal regolamento.

Tra i punti più importanti si ricordano i **nuovi importi e classifiche** intermedie III-bis e IV-bis previsti all'art. 60, comma 4, del regolamento, nonché le **nuove categorie** contenute nell'allegato A dello stesso. Le stazioni appaltanti dovranno comunque continuare ad ammettere alle gare, nei limiti suddetti, le imprese qualificate con attestati rilasciati ai sensi della previgente disciplina, qualora si prevista la sopracitata equivalenza. Tra le categorie più innovative, per le quali non è prevista alcuna equivalenza, c'è la categoria OG11 che tuttavia, indipendentemente da una specifica previsione del bando, abiliterà sempre all'esecuzione di tutti i lavori riconducibili alle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 (art. 79, comma 16).

Non meno importanti sono l'**elenco aggiornato delle SIOS** o categorie super-specialistiche (contenuto nell'art. 107, comma 2, del

regolamento) e la riduzione della dimostrazione della cifra di affari per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, ottenuta con **lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte** (non più 3 volte) l'importo a base di gara (articolo 60, comma 6, del regolamento).

La conclusione del periodo transitorio rappresenta, quindi, un ultimo banco di prova della qualificazione SOA e in gara prevista dal regolamento n. 207/2010 che dovrebbe consentire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori o di quelli che, già attestati, potranno rivalutare o rivedere le proprie qualificazioni, anche alla luce delle operazioni societarie intervenute o della crescita dell'impresa.